

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1976, n. 17.

Rifinanziamento, per l'anno 1976, della legge regionale 9-6-1975, n. 75 « Interventi regionali in favore del turismo sociale ».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La legge regionale 9 giugno 1975, n. 75, dal titolo « Interventi regionali in favore del turismo sociale » è rifinanziata per l'esercizio 1976 con lo stanziamento di L. 150.000.000.

Art. 2

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si procede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 5300 « Fondo globale per il rifinanziamento di spese correnti, derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », partita « turismo sociale » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Lo stanziamento di cui al comma precedente, viene iscritto al Cap. 4510 « Spese per interventi regionali in favore del turismo sociale » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 3 giugno 1976

Tomelleri